

STATUTO

**Testo integrato e coordinato con le modifiche approvate con delibere di
C.C. n. 37/C del 19.4.2000, n. 87 del 12.7.2000, n. 98 del 18.7.2000 e n 83 del
30.12.2010**

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SULMONA

In continuità con le tradizioni storiche, culturali e sociali delle popolazioni del Centro Abruzzo e nella valorizzazione dei principi propri dell'autonomia cittadina, ancorata ai valori di libertà, di dignità ed eguaglianza della persona, di solidarietà nella comunità locale, testimoniata dalla Casa Santa dell'Annunziata;

Memore dei valori ancorati alle radici romane testimoniate dalla poesia di Ovidio e consapevole delle tradizioni cristiane che hanno trovato esemplare espressione nella esperienza di Celestino V e di Innocenzo VII e moderna manifestazione nel pensiero di Giuseppe Capograssi;

In coerenza con i principi democratici ed i principi di libertà che, nel ricordo e nell'insegnamento dell'opera di Panfilo Serafini hanno ispirato l'azione dei cittadini sulmonesi, guadagnando al Comune - per l'integra fede agli ideali della Patria, per lo spirito di sacrificio ed il senso del dovere delle popolazioni peligne che hanno alimentato la solidarietà e la fraternità tra gli uomini di ogni razza e nazionalità e che qui portarono alla nascita delle prime formazioni partigiane poi confluite nella Brigata Maiella - la decorazione della Medaglia d'Argento al valor militare;

Nel quadro dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione Italiana ed affermati dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985;

Per la effettiva attuazione dei principi di partecipazione e solidarietà, che caratterizzano la vita democratica e nella prospettiva di concorrere a rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana con interventi a favore delle categorie più deboli e svantaggiate testimoniate dall'opera di Carlo Tresca volti ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna ed a favorire l'integrazione degli stranieri;

Intendendo promuovere lo sviluppo della comunità sulmonese unitamente a quella del Centro Abruzzo anche in funzione di una stretta collaborazione, per la integrazione e complementarità di attività ed iniziative con gli altri Comuni dell'area che fa capo alla Città di Sulmona, ed assicurare il rapporto con le altre Città alle quali Sulmona è legata da vincoli di gemellaggio o dal fenomeno storico della emigrazione e con i sulmonesi non residenti;

Per l'attuazione del nuovo ordinamento legislativo delle autonomie locali, approva il seguente:

STATUTO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Sulmona è Ente autonomo, rappresenta, governa ed amministra la comunità dei cittadini sulmonesi e di quanti vivono nel territorio comunale. Riconosce e valorizza, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità degli uomini, chiamandole a concorrere con metodo democratico alla costruzione di una vita civile, libera, solidale e responsabile.

Art. 2 Territorio

1. La circoscrizione del Comune di Sulmona si estende secondo la delimitazione territoriale riconosciuta sulla base dell'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228 e determinata dall'ISTAT (Istituto Centrale di Statistica) e confina con i Comuni di Pratola Peligna, Introdacqua, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Pacentro, Prezza.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 3 Stemma e Gonfalone

3. Nelle cerimonie ufficiali il Gonfalone viene esibito con la medaglia d'argento al valor militare e con le altre decorazioni di cui può fregiarsi; esso è sempre accompagnato dal Sindaco o da un Consigliere o da un Assessore delegato ed è scortato dalla Polizia Municipale.

Art. 4 Principi e funzioni

1. Il Comune, quale Ente di governo autonomo della comunità sulmonese, ne cura e disciplina ed amministra gli interessi generali: assolve le funzioni ed esercita i poteri propri e quelli delegati, secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale, economico e politico della comunità, sulla base dello Statuto e nel quadro costituzionale e legislativo dell'autonomia locale.
- 1 bis.** Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate, con adeguatezza ed efficienza, dai cittadini e dalle formazioni sociali.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia, con la Comunità Montana e con gli altri Comuni ed enti, promuovendo e partecipando il coordinamento delle rispettive attività e la programmazione degli interventi; assume le iniziative ed assolve le funzioni connesse al ruolo della Città quale centro di riferimento del comprensorio,

partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali regionali e provinciali, e concorre alle opere di interesse sovracomunale, proponendone la realizzazione mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma e unioni di Comuni.

3. Il Comune in particolare:

- a) assicura la libera, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative fondamentali per lo sviluppo della vita sociale, sostenendo a tal fine la diffusione delle informazioni e la conoscenza delle iniziative e delle attività comunali;
- b) promuove la solidarietà nei confronti dei più deboli e svantaggiati, con particolare attenzione agli anziani ed ai disabili; persegue la attuazione del principio di eguaglianza, garantendo pari opportunità tra uomo e donna; sostiene le iniziative per l'infanzia e per l'inserimento dei giovani nella vita sociale; assicura, possibilmente, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nei restanti organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- c) promuove la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della comunità e dei beni artistici ed architettonici che ne rappresentano significativa testimonianza, particolarmente nel centro storico;
- d) sostiene la diffusione della cultura, la ricerca e l'applicazione delle innovazioni tecnologiche, nel rispetto della vita e dell'ambiente, la istruzione, anche universitaria, assicurando i servizi di competenza comunale che siano necessari;
- d1) adotta ogni iniziativa necessaria alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale di Sulmona e dell'intero Centro Abruzzo;
- d2) favorisce l'integrazione e l'inserimento degli stranieri nella realtà sociale e lavorativa di Sulmona e del Centro Abruzzo;
- e) governa l'assetto e l'uso del territorio, programmando la riqualificazione dei centri abitati e lo sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi, nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente, nel contesto di un sistema di parchi e riserve naturali;
- f) promuove lo sviluppo della economia locale, assicurando le infrastrutture di competenza comunale, sostenendo la crescita dell'imprenditoria ed il lavoro, in collaborazione con enti ed organizzazioni istituzionalmente rappresentativi delle attività economiche e produttive; valorizza l'artigianato, segnatamente fondato sulla tradizione artistica locale; assicura i servizi necessari allo sviluppo ordinato ed organico del commercio e del turismo, promuovendo le attività ricettive, di ospitalità e dello Sport; esercita funzioni di polizia locale con il Corpo di Polizia Municipale in base alla legge;
- g) conforma la propria attività agli interessi delle collettività del Centro Abruzzo.

Art. 5

Potestà normativa

1. Il Comune disciplina le materie attribuite alla propria competenza, secondo i principi dell'autonomia locale, nel quadro delle leggi e dello Statuto, ed adotta i relativi regolamenti.
2. I regolamenti sono emanati ed entrano in vigore con la loro pubblicazione nell'albo pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che li ha adottati, per quindici giorni o per il diverso termine stabilito dal regolamento stesso.
3. Sono deliberati, con la maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, i seguenti regolamenti:

- a) funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) decentramento e partecipazione, referendum;
- c) Difensore Civico;
- c1) codice di condotta;
- d) esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- e) contabilità e contratti , incarichi professionali.

Art. 6

Attività amministrativa

1. Le funzioni amministrative sono esercitate, anche in coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche, seguendo il metodo della programmazione e con criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'interesse esclusivo della comunità locale.
2. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di buon andamento e di imparzialità.
3. Le procedure amministrative assicurano la trasparenza dell'attività amministrativa e, in conformità delle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, la conoscibilità degli atti e la partecipazione degli interessati al procedimento. A tale scopo garantisce le informazioni, la conoscenza degli atti e l'accesso agli uffici dell'Amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi di Governo del Comune

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Ciascuno di essi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, rappresenta gli interessi generali della comunità locale e ne esprime il governo, con le funzioni e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, quale Organo di diretta rappresentanza democratica della comunità locale, compie tutti gli atti rientranti nella competenza ad esso attribuita dalla Legge e dallo Statuto.
2. La composizione, l'elezione, la convalida degli eletti, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono disciplinati dalla Legge. Il funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento comunale.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria e dispone, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento relativo al proprio funzionamento, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, incardinato in apposito ufficio extrasettoriale, di locali e di idonei strumenti, mezzi e servizi per il funzionamento delle proprie strutture, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.

4. Sono organismi del Consiglio Comunale di Sulmona:
 - a. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale;
 - b. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - c. I Gruppi Consiliari;
 - d. la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - e. Le Commissioni Consiliari permanenti;
 - f. La Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia;
 - g. La Conferenza dei Presidenti di Commissione.

Art. 8 bis

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

1. Soppresso
2. Soppresso
3. Il Presidente è eletto nel primo scrutinio a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, e nel secondo scrutinio a maggioranza dei due terzi. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Vice Presidente viene eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i Consiglieri non appartenenti al medesimo gruppo di liste cui appartiene il Presidente.
- 4bis.** Soppresso
- 4ter.** Soppresso
5. Soppresso
- 5bis.** Soppresso
6. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale possono essere revocati per gravi e comprovate violazioni di norme legislative, statutarie e regolamentari inerenti la carica ricoperta, su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
7. Soppresso

Art. 8 ter

Le Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono:
 - a. I[^] Finanze e Bilancio
 - b. II[^] Welfare
 - c. III[^] Territorio e Servizi
 - d. IV[^] Turismo e Cultura
 - e. V[^] Sviluppo Economico

Le competenze di dettaglio delle Commissioni Permanenti e la normativa per il loro funzionamento sono disciplinate dal Regolamento.

2. La Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia è istituita secondo le modalità previste dal Regolamento, che assicura la Presidenza e Vice Presidenza ai Consiglieri di minoranza.

3. Con delibera del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, possono essere istituite Commissioni speciali e Commissioni di indagine ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Le Commissioni operano nell'ambito affidatogli, utilizzando le strutture ed il personale dell'Ente messo a disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

Art. 8 quater

Discussione del programma di governo

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione i Gruppi Consiliari esaminano il programma di governo che viene sottoposto a votazione nella prima seduta del Consiglio convocata successivamente alla scadenza dei detti termini.

Art. 8 quinquies

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Componenti la Giunta con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, per l'approvazione, il documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio dalle disposizioni di Legge nel tempo vigenti.
2. Il Regolamento rispetta inderogabilmente, nello stabilire la normativa di dettaglio, i seguenti principi generali:
 - a. tutela dell'indipendenza, della terzietà e della imparzialità del Presidente del Consiglio;
 - b. garanzia per ciascun Consigliere di ottenere una adeguata informazione dagli uffici circa ogni atto dell'Amministrazione, relativo alle questioni sottoposte al Consiglio; di essere convocato con congruo anticipo per prendere parte alle attività del

- Consiglio e delle Commissioni; di poter svolgere il potere di iniziativa ed intervento propri della sua funzione;
- c. pariteticità di rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza dei gruppi di maggioranza e di minoranza;
 - d. separazione delle competenze amministrative e politiche tra l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - e. disincentivo alla frammentazione della rappresentanza politica in Consiglio Comunale;
 - f. capacità di iniziativa deliberativa, nonché di proporre emendamenti, mozioni, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo, riconosciuta ad ogni singolo Consigliere;
 - g. capacità di iniziativa deliberativa riconosciuta collegialmente ad ogni Commissione consiliare in sede redigente;
 - h. suddivisione dell'attività delle Commissioni in referente, redigente e consultiva;
 - i. suddivisione delle sedute del Consiglio in ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
 - j. chiarezza nel procedimento emendativo;
 - k. impossibilità di porre all'ordine del giorno del Consiglio proposte che non siano state preventivamente approvate in Commissione, salvo eccezioni per le sedute d'urgenza ovvero che siano preordinate al superamento dell'inerzia della Commissione medesima;
 - l. contingentamento dei tempi per il dibattito generale sugli atti obbligatori;
 - m. operatività della Commissione di Controllo e Garanzia;
 - n. fissazione di tempi certi per la risposta agli atti di sindacato ispettivo;
 - o. garanzia per la minoranza di esprimere propri rappresentanti in organismi esterni al Consiglio, qualora i Consiglieri da eleggere siano in numero superiore a uno;
 - p. obbligatorietà dei Dirigenti di assistere alle sedute del Consiglio per gli argomenti di loro competenza;
 - q. validità dei documenti relativi alle attività consiliari, trasmessi mediante reti, strumenti e supporti informatici certificati.

Art. 10 **Consiglieri comunali**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta la comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, ed ha il diritto ed il dovere di concorrere alla formazione delle volontà del Consiglio ed a svolgere ogni altra attività connessa al suo ufficio nell'interesse esclusivo della comunità.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e la surroga dei Consiglieri dimissionari sono regolate dalla legge. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Vice Presidente del Consiglio provvede in conformità alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento.
- 2bis.** E' dovere del Consigliere Comunale partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali è componente. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla stessa.
3. Il Consiglio, a conclusione dell'iter procedimentale di cui ai successivi commi, dichiara decaduto il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non ha partecipato ad almeno tre sedute consecutive.

- 3bis.** Il procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere ha inizio con la proposta di decadenza formulata dal Presidente del Consiglio da notificare all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni nel termine di quindici giorni dalla notifica.
- 3ter.** Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
4. Per l'espletamento del proprio mandato il Consigliere ha diritto di ottenere dal Comune e dagli enti dipendenti ogni informazione ed elemento di conoscenza o di valutazione utile; può consultare atti e documenti, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge, ottenendone copia.
5. Soppresso
6. Soppresso

Art. 11
Gruppi consiliari

Soppresso

Art. 11 bis
Conferenza dei Capigruppo

Soppresso

Art. 12
Commissioni Consiliari

Soppresso

Art. 12 bis
Commissione di ispezione e di indagine

Soppresso

Art. 12 ter
Forme di partecipazione delle minoranze

Soppresso

Art. 13
Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori ed esercita collegialmente le sue funzioni.

Art. 14
Funzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato, dei Dirigenti. In particolare, rientrano nella competenza della Giunta comunale:
 - a) la definizione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di obiettivi, priorità, piani, programmi per l'azione amministrativa e la gestione;
 - b) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro distribuzione tra le varie Ripartizioni nelle quali si articola l'organizzazione amministrativa del Comune;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e le relative perizie di variante e suppletive;
 - d) l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
 - e) l'approvazione di transazioni giudiziarie ed extragiudiziarie;
 - f) il potere correttivo delle operazioni di gara e di concorso;
 - g) l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - h) l'amministrazione del demanio e del patrimonio del Comune secondo le disposizioni di leggi e regolamenti;
 - i) la concessione del patrocinio alle importanti iniziative socio-culturali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvati dal Consiglio al quale riferisce periodicamente, e comunque annualmente con la presentazione del conto consuntivo, sulla attività svolta.
3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa determinazione e delibera con l'intervento di almeno tre componenti oltre il sindaco ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.
4. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la Città di Sulmona e la comunità locale, ne esprime l'unità di governo ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Egli è anche membro del Consiglio.
- 2bis. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio ed inoltre convoca e presiede la Giunta fissando l'ordine del giorno delle adunanze; determina le materie attribuite a ciascun

assessore informando, anche delle eventuali modifiche, il Consiglio nella prima adunanza utile; assicura, promuovendone e coordinandone l'attività, l'unità di indirizzo e l'efficacia dell'azione politico amministrativa della Giunta.

4. Sovrintende, anche attraverso il Segretario Generale, al funzionamento dell'Amministrazione comunale ed all'assolvimento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dalla legge. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
6. Il Sindaco può delegare ad assessori funzioni di propria competenza, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
7. I requisiti e la condizione giuridica ed il trattamento economico del Sindaco sono stabiliti dalla legge.
8. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare, il Sindaco:
 - ha la rappresentanza legale dell'ente;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - promuove accordi di programma e conferenze di servizi;
 - rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi, anche attraverso un suo delegato;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi;
 - promuove verifiche ed indagini sull'attività del Comune;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dell'art. 51 comma 5 bis della legge 142/1990;
 - nomina i messi notificatori, scegliendoli di preferenza tra i dipendenti comunali;
 - vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
 - assume ogni iniziativa ritenuta utile per assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;
 - rilascia attestati di notorietà pubblica nei casi previsti dalla legge;
 - può delegare, al Segretario generale, al Direttore Generale se nominato ed ai dirigenti, la firma di tutti gli atti di propria competenza quale capo dell'Amministrazione, specificandoli, anche per categoria, nell'atto di delega;
 - sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile, popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;
 - sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - è autorità comunale di protezione civile e autorità sanitaria locale.

Art. 16
Assessore

1. Ciascun Assessore, nell'ambito delle materie attribuite alla sua competenza, concorre all'attuazione, in coordinamento con il Sindaco e la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvati dal Consiglio.
2. I requisiti, la durata in carica, la condizione giuridica ed economica dell'assessore sono stabiliti dalla legge. L'assessore comunica le sue dimissioni al Sindaco che ne informa il Consiglio.

Art. 17
Elezione e durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dalla legge.
2. I requisiti di eleggibilità, la durata in carica e la condizione giuridica ed economica del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.
3. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro sessanta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 18
Petizioni e istanze

1. Tutti possono rivolgere al Comune petizioni ed istanze per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti e promuovere interventi nelle materie di competenza comunale.
2. Il Sindaco, al quale la petizione o la istanza è proposta, può disporre che ne venga accertata la autenticità, anche quanto alla identità di chi l'ha sottoscritta o la riferibilità ad un ente o associazione, salvo che la petizione o la istanza sia presentata da un Consigliere comunale o dal difensore civico cui sia stata dall'interessato rimessa.
3. Della istanza e delle determinazioni adottate viene data comunicazione al Consiglio ed al difensore civico. Se le determinazioni non sono adottate entro novanta giorni, il difensore civico accerta le ragioni del ritardo e ne informa il proponente. In ogni caso il proponente è informato sia delle determinazioni adottate, sia delle ragioni dell'eventuale ritardo e comunque delle iniziative assunte.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti destinati ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, l'interessato può partecipare ai procedimenti stessi nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento disciplinante i diversi tipi di procedimenti ed individuando i relativi responsabili.

Art. 19
Proposte

1. Cittadini, enti o associazioni possono esercitare l'iniziativa per atti di competenza del Comune, concernenti interessi collettivi, presentando proposte, definite e complete, accompagnate, come condizione di ricevibilità, da una relazione che illustri l'interesse collettivo perseguito ed il provvedimento proposto.
2. La proposta, rivolta al Sindaco, è da questi rimessa all'organo competente a deliberare e ne è data comunicazione al difensore civico.
3. Se la proposta è stata sottoscritta da almeno 300 elettori o da almeno 3 associazioni rappresentative complessivamente di almeno 300 iscritti, in ordine ad essa deve essere adottata una deliberazione entro 180 giorni dal suo deposito.
4. Se la proposta rientra in materia di competenza del Consiglio o della Giunta essa è inserita d'ufficio, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio o del Sindaco, nell'ordine del giorno della successiva sessione del Consiglio o della Giunta.

Art. 20
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza, anche quale strumento di partecipazione popolare alla vita ed alla amministrazione della comunità locale, le libere forme associative dei cittadini, che perseguono finalità di rilevante interesse sociale o che comunque siano rappresentative di interessi diffusi o collettivi. Presso il Comune viene istituito l'Albo delle Associazioni formalmente costituite.
2. Il Comune agevola, nell'ambito delle proprie competenze, le famiglie, le istituzioni culturali scientifiche o artistiche, le comunità di lavoratori e professionali, ogni altra formazione sociale di ispirazione civile o religiosa, che concorrono liberamente allo sviluppo della comunità, adempiendo ai doveri di solidarietà sociale,
3. Il Comune può promuovere iniziative associative che concorrano a realizzare la partecipazione popolare su base di quartiere o di frazione.
4. Il Comune sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative di rilevante interesse pubblico e sociale che enti, istituzioni, associazioni liberamente realizzano, promuovendo lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità; in particolare sostiene le attività a favore delle persone più deboli e svantaggiate, poste in essere senza fini di lucro da organizzazioni del volontariato.
5. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni indicate nei commi precedenti, che hanno una stabile organizzazione ed una significativa presenza nella comunità di Sulmona, concorrono a rappresentare e manifestare interessi collettivi e possono collaborare con il Comune, segnalando comuni necessità e sollecitando attività e provvedimenti volti al buon governo della città.

Art. 21
Consulte

1. Consulte permanenti sono istituite e regolamentate dal Consiglio Comunale per specifiche materie o su base territoriale.
2. Le consulte, alle quali partecipano anche organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, concorrono all'approfondimento dei problemi rimessi al loro esame o alla loro

competenza ed alla individuazione di soluzioni; deliberano i pareri che siano ad esse richiesti; elaborano le proposte che ritengono opportuno formulare nell'ambito delle loro attribuzioni.

3. Ciascuna consulta riferisce annualmente al Consiglio sulla attività svolta.
4. Le consulte sono sciolte nei casi previsti dal regolamento e comunque con la cessazione del Consiglio che le ha nominate.
5. Le consulte sono dotate delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio del Comune.

Art. 22

Conferenze ed assemblee cittadine

1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su deliberazione del Consiglio comunale, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere problemi amministrativi di interesse generale.
2. Alle conferenze sono invitati a partecipare cittadini ed esperti, nonché organizzazioni rappresentative delle categorie direttamente interessate.
3. Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini e possono riguardare anche solo una parte del territorio comunale.
4. Il Consiglio Comunale è informato nella prima seduta utile delle valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea.

Art. 23

Referendum

1. Referendum consultivi, propositivi e abrogativi possono essere indetti, con delibera del Consiglio Comunale, nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il quesito che si sottopone alla consultazione popolare deve essere chiaro ed univoco e non può riguardare provvedimenti finanziari, fiscali o tariffari, nè concernere persone.
3. Il referendum deve essere indetto, previa valutazione di ammissibilità da parte di un comitato di garanti costituito dal Presidente del Tribunale, o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, dal Difensore civico e dal Segretario del Comune, quando è richiesto da 1.000 elettori.
4. La consultazione può aver luogo anche nella sola parte del territorio comunale interessata al quesito proposto.
- 4 bis.** Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4 ter.** La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi salvo quanto previsto, per i referendum consultivi e propositivi, al successivo comma 6 del presente articolo.
5. Con regolamento, in conformità alle leggi ed in attuazione dello Statuto, sono disciplinate le modalità e le procedure della consultazione.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. La eventuale rieiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 24
Decentramento

1. Sono istituite consulte territoriali di quartiere o di frazione per assicurare la partecipazione dei residenti e delle associazioni rappresentative di interessi collettivi.
2. Il numero, l'ambito territoriale, la organizzazione e la composizione delle consulte sono disciplinate con regolamento.

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 25
Difensore civico

1. Il difensore civico garantisce, nell'interesse della comunità, delle minoranze, degli stranieri e dei singoli cittadini, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, compresi le istituzioni, le aziende speciali e gli altri enti controllati dal Comune, gli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, i soggetti privati, concessionari di servizi comunali, vigilando sulle relative attività e segnalando ogni disfunzione, carenza o ritardo.
 2. Il difensore civico è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità previste dal regolamento. Ha la stessa durata del Consiglio Comunale e può essere rieletto per un solo altro mandato.
 3. Può essere eletto difensore civico chi è eleggibile alla carica di Consigliere comunale e sia in possesso degli altri requisiti di qualificazione professionale, competenza e garanzia di indipendenza stabiliti dal regolamento per assicurare autorevolezza alla sua funzione di garanzia. E' altresì incompatibile con ogni altra carica pubblica e con incarichi direttivi in organismi politici o sindacali. Non può essere nominato difensore civico colui che ha ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dirigenti del Comune o dirigenti e amministratori di aziende speciali e altri enti controllati dal Comune, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevono da esso, a qualunque titolo, sovvenzioni o contributi.
 4. Il difensore civico giura, prima di assumere il suo ufficio, di assolvere le sue funzioni nell'interesse esclusivo della comunità, delle minoranze, degli stranieri e dei singoli cittadini, davanti al Consiglio Comunale;
 5. Il difensore civico cessa dalla carica al termine del mandato ed è prorogato nelle funzioni sino alla nomina di chi gli succede nella titolarità dell'ufficio. Cessa altresì dalla carica per dimissioni, dalla presentazione delle stesse al Sindaco, e per decadenza, quando nel corso del mandato si verifica un impedimento che non consenta la prosecuzione delle funzioni o una causa che non ne avrebbe consentito la elezione.
 6. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi inadempienze, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
- 6bis.** Il difensore civico, in caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal candidato che segue nella graduatoria dei non eletti.

7. Il difensore civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni che interessano il territorio del Comune di Sulmona durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.

Art. 26

Ufficio del difensore civico

1. Al difensore civico sono assicurati mezzi e personale per l'ufficio di segreteria, che da lui dipende funzionalmente. L'ufficio provvede a fornire, a quanti ne facciano richiesta, ogni informazione sulle modalità di esercizio del diritto di accesso. Per le spese di funzionamento è assegnato apposito fondo nel bilancio del Comune.
2. Al difensore civico è corrisposta una indennità non superiore a quella dell'Assessore, determinata dal regolamento.
3. Il difensore civico ha accesso a tutti i documenti della amministrazione, può chiedere chiarimenti e informazioni ai funzionari responsabili dei procedimenti, e non gli può essere opposto il segreto d'ufficio salvo espressa previsione di legge. Può formulare osservazioni e suggerimenti per il buon andamento della amministrazione e chiedere, qualora ne riscontri i presupposti, che sia promossa azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione responsabili di inerzie, ritardi o irregolarità.
- 3 bis.** Il difensore civico riceve e, inoltre istruisce, avvalendosi dei poteri di cui sopra, le istanze e segnalazioni di cittadini, enti e associazioni tese a far cessare ogni ipotesi di disfunzione, carenza o ritardo nonché comportamenti da parte di organi o uffici dell'Amministrazione comunale non coerenti con i principi di imparzialità amministrativa. Di tali istanze o segnalazioni dà immediata comunicazione all'organo o ufficio competente, dal quale riceve le eventuali relazioni esplicative ed al quale comunica, all'esito dell'istruttoria, i risultati degli accertamenti, con gli eventuali suggerimenti e rilievi, nonché, qualora ne ravvisi i presupposti, con l'invito a far cessare ogni ipotesi di inerzia, ritardo o irregolarità, avvalendosi altresì del potere di richiedere l'esercizio dell'azione disciplinare. Di tale attività egli tiene costantemente informato il Consiglio.
- 3 ter.** Il difensore civico vigila sul rispetto delle norme del Codice di Condotta da parte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e di tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale. A tal fine compie, d'ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino, tutti gli accertamenti che riterrà necessari avvalendosi dei poteri di cui al comma precedente. Del risultato di tali accertamenti, qualora ritenga sussistenti i presupposti della violazione e quest'ultima sia ascritta a componenti di organi di governo dell'ente, dà comunicazione all'interessato ed al Presidente del Consiglio Comunale, intervenendo nella prima sessione successiva previo inserimento della questione, su sua richiesta, nell'ordine del giorno della seduta. Nel caso di violazione, ascritta ai dipendenti dell'Amministrazione, di essa e dell'invito a farla cessare dà comunicazione all'interessato ed al superiore gerarchico.
4. Il difensore civico viene invitato alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; può esprimere opinioni o pareri inerenti il suo ufficio, se richiesto. Riceve, come il Presidente ed i Capigruppo consiliari, copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta. I consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del difensore civico al Sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.
5. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale un rapporto sull'andamento della amministrazione e su quanto riscontrato nell'esercizio delle sue funzioni, e formula osservazioni generali suggerendo interventi ed iniziative per migliorare l'andamento dell'amministrazione stessa. Può fare immediata relazione al Consiglio per le questioni di

straordinaria importanza ed urgenza. La relazione annuale del difensore civico è allegata agli atti consiliari e resa pubblica.

6. Il difensore civico può esercitare l'azione popolare.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 27

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune assicura i servizi pubblici locali essenziali per la comunità e ne agevola l'uso da parte dei cittadini più svantaggiati. Promuove e sostiene la organizzazione degli altri servizi per lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale.
2. Nel rispetto delle finalità sociali, la gestione dei servizi comunali deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.

Art. 28

Gestione dei servizi

1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione in economia o con apposita istituzione, ovvero costituendo aziende speciali o attribuendoli in concessione.
2. Quando le caratteristiche tecniche del servizio o esigenze organizzative e funzionali rendono opportuno il concorso imprenditoriale pubblico di privati, il Comune partecipa a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o ne promuove la costituzione.

Art. 29

Istituzione, aziende speciali

1. L'istituzione costituisce un organismo strumentale per l'esercizio di servizi sociali anche di carattere culturale e formativo, dotato di autonomia di gestione. Con il regolamento sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di controllo della efficienza di gestione.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, che ne disciplina i principi di organizzazione e di funzionamento.
3. Istituzioni o aziende speciali sono istituite dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi delle istituzioni e delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione (formato da 4 membri), il Presidente ed il Direttore.

Art. 30

Amministratori e dirigenti

1. Gli amministratori ed i direttori delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Possono essere nominati cittadini che abbiano requisiti di professionalità e competenza.

Art. 31
Conferenza sui servizi

1. E' istituita la Conferenza dei servizi comunali per programmare e coordinare l'indirizzo generale dei pubblici servizi locali.
2. La Conferenza è convocata dal Sindaco almeno due volte all'anno entro il primo ed il terzo trimestre.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 32
Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune, articolata in ripartizioni, uffici e servizi, secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, è attuata con regolamento con modalità che consentano la verifica della qualità e quantità dei servizi resi e, preferenzialmente, la organizzazione degli stessi per funzioni omogenee.
2. Gli apparati amministrativi collaborano con gli organi di governo per la predisposizione degli elementi di valutazione necessari per la determinazione degli indirizzi e dei programmi del Comune, operano per la loro attuazione e per la verifica dei risultati.
3. La funzione amministrativa è attuata con procedimenti che individuano l'unità organizzativa responsabile della istruttoria, degli adempimenti e del provvedimento finale.

Art. 33
Personale

1. I dipendenti del Comune sono a servizio dei cittadini e della comunità ed assicurano nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo le diverse competenze e responsabilità, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Il Comune valorizza la formazione, le attitudini e la capacità professionale dei dipendenti.
3. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
 - istituzione del controllo interno;
 - responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
 - valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello; la valutazione del Segretario e del Direttore generale, se nominato, è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
 - estensione ai responsabili degli uffici e/o dei servizi dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993;
 - incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

Art. 34
Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Generale, sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
5. Al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti delle Ripartizioni e ne coordina l'attività, quando non è stato nominato il Direttore generale;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) assegna le pratiche alle varie strutture e dirime i conflitti di competenza tra i dirigenti delle strutture medesime;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142 dell'8.6.1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per tale funzione verrà prevista un'indennità di direzione al Segretario Generale, con provvedimento del Sindaco di conferimento dell'incarico, con la decorrenza nonché nei limiti e modi che saranno stabiliti dalle apposite norme in materia.
7. Tra le funzioni di cui alla lettera f) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n.142/1990, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997 quando, per qualsiasi ragione, non siano attribuite alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto, di assenza o impedimento del dirigente preposto e del suo sostituto.
8. Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale a richiesta del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

Art. 35
Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Le funzioni di Vice Segretario generale sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente di Ripartizione in possesso del titolo di studio previsto per partecipare al concorso per Segretario comunale con preferenza, nell'ordine, per il vincitore del relativo

concorso o tra quelli che abbiano svolto le funzioni di Segretario Comunale per almeno un quinquennio.

3. In caso di vacanza del posto di Segretario generale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario generale lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge sempre che la struttura burocratica sia in grado di fare fronte al maggiore carico funzionale che, in mancanza del Segretario titolare, conseguirà al conferimento della reggenza o della supplenza al Vice Segretario generale.
4. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
5. Il Vice Segretario generale ha una posizione di preminenza, gerarchicamente più elevata, rispetto agli altri dirigenti dell'Ente.
6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Vice Segretario generale, possono essere attribuite dal Sindaco, per un tempo determinato, le funzioni di Vice Segretario generale ad un dirigente o ad un funzionario appartenente alla categoria più elevata, in possesso del titolo di studio previsto per partecipare al concorso per Segretario comunale.

Art. 36

Responsabilità dei dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili delle strutture di massima dimensione in seno al Comune e provvedono ad attuare i programmi ed i progetti loro affidati in conformità agli indirizzi politico amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.
2. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
3. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti.
4. Il regolamento specifica e disciplina il rapporto funzionale tra i Dirigenti ed il Segretario nonché quello con i funzionari ed i responsabili degli uffici e dei servizi i quali devono sottoscrivere, insieme ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile su proposte di deliberazioni o provvedimenti avanzati dai propri uffici e servizi.
5. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato o mediante contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di leggi in materia e le norme del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
(I commi 6 e 7 sono soppressi).

Art. 36 bis

Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

1. I Dirigenti:
 - a) esercitano i poteri di spesa, nei limiti di stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità;
 - b) determinano, informandone le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo gli indirizzi del Sindaco, definendo in

- particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti;
- c) adottano i provvedimenti di censura, gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti a questo, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi ed agli accordi aziendali;
 - d) individuano e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, definiti in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) verificano e controllano le attività dei dipendenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - f) organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti;
 - g) studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti le materie di competenza;
 - h) adottano determinazioni, predispongono proposte di deliberazioni e ne assicurano l'esecuzione;
 - i) nominano i componenti ed il Segretario delle Commissioni di gare di appalto e di concorso avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente ai quali compete, con esclusione del Presidente, il compenso previsto dai corrispondenti regolamenti comunali";
 - l) presiedono tutte le gare per acquisti ed alienazioni di beni, per somministrazioni ed appalti di opere e servizi secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei contratti; assumono la responsabilità in ordine alla relativa procedura e stipulano i contratti in tutti i casi in cui l'ufficiale rogante sia il Segretario Generale;
 - m) presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, escluso quelle relative al reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che sono presiedute dal Segretario Generale;
 - n) partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione e possono, previa disposizione del Sindaco, rappresentare il Comune in Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale;
 - o) disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture di cui sono responsabili assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate;
 - p) approvano i verbali di gara;
 - q) approvano i verbali di concorso per l'assunzione di personale e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
 - r) provvedono alla concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari ed all'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti e limitatamente alle materie di propria competenza:
- a) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
 - b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, giuste le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni e legalizzazioni;

- c) adottano le ordinanze in esecuzione di leggi e regolamenti e le determinazioni a contrattare sulla base degli indirizzi formulati dagli organi dell'Ente;
 - d) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Nell'ambito delle materia di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
 4. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alle competenze dei dirigenti di settori.
 5. Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le ripartizioni cui sono preposti.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 37

Collaborazione con Province e Comuni

1. Il Comune promuove e realizza la collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Comuni - in particolare del comprensorio - nelle forme previste dall'ordinamento delle autonomie locali, in modo precipuo per la organizzazione e gestione coordinata di servizi.
2. Il Comune promuove la costituzione di una conferenza di Sindaci del comprensorio sulmonese per la predisposizione di programmi e per la gestione di servizi comuni.

Art. 38

Convenzioni e Consorzi

1. Convenzioni con la Provincia e con altri Comuni stabiliscono il coordinamento di rispettive funzioni o servizi.
2. Consorzi sono costituiti tra gli stessi enti per la gestione associata di uno o più servizi, secondo criteri di maggiore funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 39

Accordi di programma

1. Il Comune partecipa, con le modalità previste dalla legge, agli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti e amministrazioni.

TITOLO VIII
PATRIMONIO - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 40

Patrimonio

1. Il Comune conserva, gestisce e valorizza il proprio patrimonio, nel quadro della disciplina legislativa e del regime giuridico proprio dei beni pubblici comunali, considerati beni dell'intera comunità.
2. Il Comune concorre alla salvaguardia dei beni storico-artistici e monumentali della città, anche mediante la loro acquisizione e destinazione ad uso e a godimento pubblico.
3. La gestione dei beni comunali, disciplinata con regolamento, è improntata a criteri di economicità ed efficienza.
4. Le entrate acquisite mediante la alienazione di beni immobili, non vincolate per legge ad altre destinazioni, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti, secondo il relativo programma.
5. Viene istituita una banca dati avvalendosi di strumenti informativi e telematici si da mettere il patrimonio informativo a disposizione dei cittadini e delle imprese operanti nel territorio comunale.

Art. 41

Finanza comunale

1. Il Comune è dotato, nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali ed in conformità alle leggi, di autonomia finanziaria e contabile. Esercita la potestà impositiva e attinge alle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.
2. Nell'esercizio della potestà impositiva il Comune dispone il prelievo per il concorso della comunità alle spese pubbliche in rapporto alla capacità contributiva.
3. Il corrispettivo per il godimento di servizi pubblici è richiesto in rapporto ai costi e alla utilizzazione degli stessi, salvaguardando, secondo criteri di giustizia ed equità, le categorie di cittadini più svantaggiate.
4. Le scelte di spesa sono effettuate secondo programmi di allocazione delle risorse compatibili con le risorse finanziarie a disposizione o di certa acquisizione.
5. Le risorse finanziarie sono utilizzate con criteri di economicità, di efficienza ed efficacia della spesa, tenendo conto nell'interesse della comunità dei benefici e dei costi.

Art. 42

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria in base alle risorse di certa acquisizione, è rappresentata dal bilancio annuale di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Tali atti, improntati ad una chiara lettura dei programmi, dei servizi e degli interventi, devono essere approvati dal Consiglio nei termini e corredati dei documenti prescritti dalla legge e devono rispondere ai principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. La Giunta propone al Consiglio, unitamente al bilancio annuale, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, con il piano finanziario per la realizzazione. Il programma è aggiornato annualmente in relazione ed in conformità ai bilanci annuali e poliennali.

Art. 43
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, composto di 3 membri, è eletto dal Consiglio comunale con le modalità e per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
2. Il Collegio dei revisori in collaborazione con gli organi del Comune, esercita la vigilanza ed il controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno accesso agli atti e documenti del Comune. Possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio per riferire o illustrare specifiche questioni attinenti alla gestione finanziaria.

Art. 44
Regolamento di contabilità

1. La contabilità comunale è disciplinata, in conformità alla legge ed allo Statuto, da apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina il rapporto tra centri di entrata, centri di spesa e contabilità generale e prevede forme di controllo economico, interno della gestione che consentano la valutazione dell'andamento dell'attività finanziaria ed economica del Comune, l'accertamento dell'equilibrio del bilancio, la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45
Entrata in vigore e diffusione dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore, in conformità alla legge, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Dopo la pubblicazione copia dello Statuto è inviata agli uffici pubblici, ai cittadini che ne facciano richiesta ed agli enti ed associazioni di rilevante interesse sociale o rappresentativi di interessi collettivi.

Art. 46
Regolamenti per l'attuazione dello Statuto

1. I regolamenti previsti dello Statuto, non ancora adottati, sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata con le procedure previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

2. A tal fine gli organi e gli uffici del Comune segnalano al Sindaco i problemi offerti dall'esperienza dell'applicazione e dell'interpretazione dello Statuto. I cittadini, le amministrazioni ed ogni altro ente possono concorrere all'opera di revisione dello Statuto segnalando problemi, prospettando ed illustrando le modificazioni che ritengono utili.
3. Le norme del presente Statuto sono abrogate automaticamente quando dovessero risultare incompatibili con i principi sanciti da nuove leggi. A tal'uopo il Consiglio Comunale provvederà ad adeguare lo Statuto entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove leggi.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Stemma e Gonfalone
- Art. 4 - Principi e funzioni
- Art. 5 - Potestà normativa
- Art. 6 - Attività amministrativa

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 7 - Organi di Governo del Comune
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 8 bis - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 8 ter - Le Commissioni Consiliari
- Art. 8 quater - Discussione del programma di governo
- Art. 8 quinquies - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
- Art. 9 - Funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni
- Art. 10 - Consiglieri comunali
- Art. 11 - Gruppi consiliari - Soppreso
- Art. 11 bis - Conferenza dei Capigruppo - Soppreso
- Art. 12 - Commissioni Consiliari - Soppreso
- Art. 12 bis - Commissione di ispezione e di indagine - Soppreso
- Art. 12 ter - Forme di partecipazione delle minoranze - Soppreso
- Art. 13 - Giunta Comunale
- Art. 14 - Funzioni della Giunta Comunale
- Art. 15 - Sindaco
- Art. 16 - Assessore
- Art. 17 - Elezione e durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale

TITOLO III - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 18 - Petizioni e istanze
- Art. 19 - Proposte
- Art. 20 - Libere forme associative
- Art. 21 - Consulte
- Art. 22 - Conferenze ed assemblee cittadine
- Art. 23 - Referendum
- Art. 24 - Decentramento

TITOLO IV - DIFENSORE CIVICO

- Art. 25 - Difensore civico
- Art. 26 - Ufficio del difensore civico

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

- Art. 27 - Servizi pubblici comunali
- Art. 28 - Gestione dei servizi
- Art. 29 - Istituzione, aziende speciali
- Art. 30 - Amministratori e dirigenti
- Art. 31 - Conferenza sui servizi

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 32 - Organizzazione amministrativa
- Art. 33 - Personale
- Art. 34 - Segretario Generale
- Art. 35 - Vice Segretario Generale
- Art. 36 - Responsabilità dei dirigenti
- Art. 36 bis - Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 37 - Collaborazione con Province e Comuni
- Art. 38 - Convenzioni e Consorzi
- Art. 39 - Accordi di programma

TITOLO VIII - PATRIMONIO - FINANZE E CONTABILITA'

- Art. 40 - Patrimonio
- Art. 41 - Finanza comunale
- Art. 42 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 43 - Collegio dei revisori
- Art. 44 - Regolamento di contabilità

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 - Entrata in vigore e diffusione dello Statuto
- Art. 46 - Regolamenti per l'attuazione dello Statuto
- Art. 47 - Revisione dello Statuto